

carattere), ha e deve avere una applicazione del tutto eccezionale, ed in relazione a speciali rischi o caratteristiche presentati dall'investimento delle disponibilità dell'Istituto in operazioni diverse dalle ordinarie, mentre l'acquisto di immobili all'estero dovrebbe, per la sua natura e nei limiti di cui sopra, rientrare tra le forme normalmente consentite alla attività finanziaria del nostro Ente.

Per tali considerazioni il Comitato permanente, nella sua adunanza del 21 dicembre corr. ha espresso parere favorevole circa la opportunità di chiedere al competente Ministero delle Corporazioni la interpretazione del § 10 dell'art. 13 del citato R. Decreto legge 29 aprile 1923, nel senso che, oltre che in titoli emessi o garantiti dallo Stato, le riserve dello Istituto, per contratti raccolti nei paesi esteri dove lo Istituto stesso è autorizzato ad operare, possano essere investite anche in acquisto di immobili situati nello Stato medesimo.

Il Consiglio,